



**University of Milano-Bicocca
School of Law**



**Risvolti e implicazioni del fenomeno
immigratorio sul diritto penale delle nuove
società plurali: un focus sulle mutilazioni
genitali femminili**

Lidia Autiero

**University of Milan-Bicocca School of Law
Research Paper Series No. 21-02**

<https://giurisprudenza.unimib.it>

Risvolti e implicazioni del fenomeno immigratorio sul diritto penale delle nuove società plurali: un focus sulle mutilazioni genitali femminili

Consequences and implications of immigration on criminal law in plural societies: a focus on female genital mutilations

Lidia Autiero

(Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum Law and Pluralism –
Università degli Studi di Milano-Bicocca)

Abstract: Il presente lavoro si propone di ripercorrere le maggiori implicazioni del fenomeno immigratorio sul diritto penale italiano ed europeo, ponendo in risalto la problematica questione dei reati culturalmente motivati. Verranno brevemente esplorati i principali modelli di adattamento adottati a livello europeo (assimilazionista e multiculturalista) per poi analizzare il caso dell'Italia e le tecniche adoperate nel nostro ordinamento per rispondere al fenomeno dei reati culturalmente orientati. All'interno di questa macrocategoria un focus particolare sarà dedicato alle mutilazioni genitali femminili, quale caso esemplare di reato culturale.

Abstract: The paper focuses on analyzing the main implications of immigration on criminal law systems in the West, with particular attention for the problematic matter of culturally motivated crimes in Italy and Europe more broadly. After a brief explanation of the main models of adaptation adopted in Europe (also known as assimilationist and multiculturalist models), the focus will be set upon the case of the Italian criminal system facing culturally oriented crimes. Within this macro-category of criminal activities, special attention will be given to female genital mutilations, as they are deemed to be an exemplar case of cultural felony.

SOMMARIO: 1. I reati culturalmente motivati: cosa sono e come sono stati affrontati nei paesi occidentali. 1.1. Modelli giuridici di approccio al fenomeno dei reati culturalmente motivati. 1.2. La valutazione del fattore culturale da parte del giudice: focus sul caso italiano. 2. In particolare, le mutilazioni genitali femminili: nozione e approccio a livello nazionale e sovranazionale.

1. I reati culturalmente motivati: cosa sono e come sono stati affrontati nei paesi occidentali

1.1. Modelli giuridici di approccio al fenomeno dei reati culturalmente motivati

Con la massiccia crescita di flussi migratori, che hanno portato all'interno dei confini europei persone provenienti da contesti molto differenti dal nostro, gli stati europei e così anche l'Italia si sono ritrovati ad affrontare nuovi problemi di particolare complessità e drammaticità: questioni spesso legate al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

Nel confrontarsi con tali problemi gli stati europei hanno adottato soluzioni diverse, tendenzialmente riconducibili a due modelli principali: il modello assimilazionista, cosiddetto alla francese, ed il modello multiculturalista, tipico degli stati anglosassoni. Il primo si sviluppa su un concetto formale di uguaglianza che prescinde da qualunque differenza e rifiuta di prevedere trattamenti diversi per i propri cittadini, tanto che si parla di una "asettica neutralità" dello stato di fronte alle diversità culturali (si pensi alla legge del 2010 che in Francia impone il divieto di nascondere il viso in luoghi pubblici)¹; il secondo, invece, si ispira ad un concetto sostanziale di

¹ Per un approfondimento sul punto si veda anche F. Basile, "Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)" in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2011.

uguaglianza, che incoraggia e valorizza le differenze. Quest'ultimo, in particolare, riconosce le diversità culturali attraverso l'adozione di politiche tolleranti e pluraliste, quali l'introduzione a livello legislativo di deroghe, esenzioni, e regimi giuridici speciali che attribuiscono rilievo alla provenienza del soggetto da gruppi di immigrati con radici culturalmente molto diverse dallo stato di accoglienza. Si pensi, a titolo esemplificativo, al diritto degli indiani sikh in Inghilterra di utilizzare il turbante al posto dell'elmetto protettivo nei cantieri; o al riconoscimento, a determinate condizioni, di effetti giuridici a matrimoni contratti all'estero ove sia consentita la poligamia.

Il modello multiculturalista, pur più diffuso, è stato oggetto di diverse critiche che ne hanno messo in discussione la sostenibilità: principale e ricorrente obiezione, ad esempio, è che questo "multiculturalismo" possa determinare l'accettazione di pratiche che sono chiaramente incompatibili coi principi liberali di libertà ed uguaglianza². Si pensi alla pratica assai diffusa, in Africa ed in molti paesi del Medio-Oriente, delle mutilazioni genitali femminili: una pratica che risulta non solo privativa della libertà sessuale e personale di donne e bambine – e già per questo assolutamente inaccettabile – ma anche fortemente lesiva dell'integrità fisica e morale di coloro che vi sono soggette. Si pensi, altrimenti, alle proposte di legalizzazione dei matrimoni combinati, usanza tipica di molti paesi asiatici e medio-orientali.

Per questa ragione esistono, nel modello multiculturalista, dei limiti forti al riconoscimento delle diversità culturali, la cui cornice è segnata proprio dal rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. Il diritto penale, che è investito della funzione di tutela di questi diritti, diventa dunque luogo di centrale importanza ove identificare questi limiti.

Ci si chiede, quindi, come debba reagire il diritto penale di fronte a comportamenti che sono particolarmente diffusi, e talvolta esplicitamente accettati e condonati (se non addirittura incoraggiati) dalla cultura di appartenenza, ma che nel paese di accoglienza integrano fattispecie penali tipiche – i cd. "reati culturalmente motivati".

Sotto il profilo legislativo, sia in Europa che negli Stati Uniti, non si è addivenuti ad alcuna riforma del sistema penale in nome della diversità culturale. Nell'esperienza europea, non vi sono norme di parte generale che considerino esplicitamente il fattore culturale. Una scelta coerente sia con un approccio assimilazionista, che non ammette alcuna distinzione, sia con un modello multiculturalista, che non può consentire in via generale una legittimazione indiscriminata di condotte potenzialmente lesive di diritti individuali altrui.

In Italia, l'unico intervento di carattere legislativo volto a sanzionare in modo diretto una condotta culturalmente orientata si è avuto con la legge n. 7 del 2006, che introduce una disposizione *ad hoc* avverso la pratica delle mutilazioni genitali femminili³.

1.2. La valutazione del fattore culturale da parte del giudice: focus sul caso italiano

Se dal punto di vista legislativo, dunque, non è stato effettuato alcun intervento di carattere generale, in ambito processuale, invece, si è indagato come si possa estendere la cognizione giudiziale al *background* culturale dell'imputato, alle sue tradizioni e a quelle del suo gruppo di appartenenza. In diversi casi la giurisprudenza si è trovata a valutare la diversità culturale dell'imputato nel definire

² Si veda sul punto F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati: il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, Giuffrè editore, 2010 e C. De Maglie, *I reati culturalmente motivati: ideologie e modelli penali*, Pisa, ETS, 2010.

³ Molti hanno ritenuto questo intervento inutile, poiché asseritamente non necessario ai fini di garantire una effettiva tutela penale; non solo, verrebbe addirittura interpretato come un ingiusto tentativo di affermazione della superiorità della cultura autoctona su quelle dei popoli immigrati. Così F. Basile, *La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, in *Dir. pen. proc.*, 2006; C. De Maglie, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, Edizioni ETS, 2010.

Cionondimeno, sembra chiaro che di fronte ad una pratica dal carattere fortemente lesivo dell'integrità fisica della donna, che preclude in maniera assoluta la libertà di scelta sul proprio corpo, il legislatore non poteva rimanere silente. Si deve sottolineare che si tratta di vere e proprie "mutilazioni", che nascondono un significato estremo di subordinazione della donna alla volontà maschile. Pertanto, affinché queste pratiche siano efficacemente denunciate anche nei paesi occidentali, è necessario che vi sia una disposizione specifica al riguardo.

il giudizio. E lo fa, nell'esperienza italiana, prendendo in considerazione diversi istituti del diritto penale.

Sotto il profilo dell'antigiuridicità, nel nostro ordinamento si potrebbe invocare quale causa scriminante l'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto e adempimento di un dovere)⁴.

Essendo pacifico che una norma di un ordinamento estero non può fungere da scriminante per condotte criminose tenute nel territorio italiano, ci si chiede se possa invocarsi piuttosto un diritto alla cultura quale diritto fondamentale ed inviolabile garantito anche sul piano internazionale. Ovviamente, anche in questo caso andrebbe operato un bilanciamento fra questo diritto e gli altri diritti inviolabili e fondamentali dell'individuo, primi fra tutti il diritto alla vita, all'uguaglianza e alla libertà personale.

Sotto il profilo della colpevolezza, alcuni discutono della possibilità di risolvere la questione della rilevanza del motivo culturale attraverso il riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, con la conseguente esclusione dell'imputabilità del soggetto o una sua sostanziale diminuzione⁵. Tuttavia, parte della dottrina sottolinea il possibile effetto negativo di questa soluzione sul gruppo etnico di appartenenza del soggetto agente, poiché assimilerebbe una tradizione culturale ad una condizione di infermità mentale. Sebbene non abbia assunto particolare rilevanza nel nostro ordinamento, nella giurisprudenza statunitense, ad esempio, tale soluzione è stata ritenuta applicabile, laddove si è riconosciuto un parziale vizio di mente in capo all'imputato di un reato culturalmente motivato (emblematico il caso *People vs Fumiko Kimura* discusso di fronte alla Corte Suprema della California, ove l'imputata venne condannata per *manslaughter* anziché per *murder* da cui conseguiva un'importante diminuzione di pena - dalla pena detentiva non inferiore ai 25 anni al solo anno di reclusione e a cinque di *probation* - per aver cagionato la morte dei suoi figli in aderenza all'antica pratica giapponese dell'*oyako-shinju*); tuttavia, nella giurisprudenza italiana non si trovano casi trattati in maniera analoga.

Sempre sotto il profilo della colpevolezza, la motivazione culturale potrebbe fungere da ignoranza scusabile sulla legge penale ai sensi dell'art. 5 c.p. - soluzione che viene ancor più in rilievo in relazione a quei reati che non sarebbero qualificabili come "naturali", bensì frutto di mera creazione legislativa. Anche in questo caso, però, le obiezioni sono importanti: l'errore sulla legge penale non potrà rappresentare una causa indiscriminata di scusabilità della condotta dell'agente culturalmente motivato, in quanto egli è tenuto ad informarsi e a conoscere la normativa vigente nel paese di accoglienza. L'esclusione della punibilità potrebbe tutt'al più intervenire laddove l'ignoranza risulti essere inevitabile a causa di una divergenza totale delle norme esistenti nel paese d'origine. Incideranno dunque sull'inevitabile ignoranza anche la durata del soggiorno (si parla spesso di soggetti che sono giunti da poco nel paese d'accoglienza), l'esistenza nel paese d'origine di un regime giuridico completamente diverso, l'accesso ai canali di conoscenza della norma penale, il grado di effettiva integrazione del soggetto⁶.

Ad ogni modo, la commisurazione della pena in sede processuale sembra essere il campo d'intervento privilegiato per dare rilevanza al fattore culturale. Nel valutare i criteri espressi all'interno dell'articolo 133 del nostro codice penale, c'è chi sostiene, infatti, discutibilmente, che il giudice potrà prendere in considerazione la motivazione culturale in sede di valutazione della capacità a delinquere, in particolare: i motivi a delinquere possono essere valutati a favore del reo in quanto culturalmente orientati; le condizioni di vita individuale, familiare e sociale possono essere valutate quale elemento di favore laddove il reo faccia parte di un gruppo etnico molto chiuso, non integrato o refrattario allo stile di vita e alle usanze della cultura maggioritaria⁷.

Considerando poi la commisurazione della pena in senso lato, il giudice potrà valutare varie circostanze favorevoli al reo, o decidere di non applicare circostanze aggravanti comuni quali l'aver

⁴ Nel sistema statunitense è stata invece prospettata l'introduzione della c.d. *cultural defense*: una sorta di "scusante" culturale di carattere indipendente.

⁵ Vedi, ad esempio, C. De Maglie op.cit. nota 2.

⁶ Per un approfondimento su quest'ultimo aspetto si veda F. Basile, op. cit. nota 2.

⁷ Sul punto, C. De Maglie, op.cit. nota sopra.

agito per futili e abietti motivi. Per quanto concerne le circostanze attenuanti, nello specifico, la giurisprudenza pare tendenzialmente contraria all'applicazione del particolare valore morale o sociale dell'azione in presenza di reati culturalmente motivati. Il particolare valore morale o sociale, infatti, si ritiene strettamente legato alla realtà culturale maggioritaria e ai valori avvertiti dalla coscienza collettiva. La dottrina che critica questa interpretazione pone tuttavia l'accento sul fatto che all'interno delle società contemporanee, caratterizzate da pluralità di culture e credenze, non sia più rinvenibile un modello sociale e morale unico che serva da parametro di giudizio per misurare la "correttezza" dei modelli morali altrui⁸.

In conclusione, dunque, nonostante le molteplici considerazioni sviluppate sul punto, è chiaro che la partita si giochi principalmente sul terreno dell'applicazione del diritto in concreto, e che quindi il protagonista assoluto nella valutazione del fattore culturale sia il giudice penale. È il giudice che è chiamato ad individuare, all'interno dei tradizionali istituti del diritto penale, il ruolo della motivazione culturale e come questa si declini nel caso concreto. È questo un terreno in cui muoversi con particolare cautela, perché il riconoscimento delle diversità culturali non vada ad attenuare la protezione di quei beni e quei valori che non vivono alcuna differenza culturale e che non sono suscettibili di alcuna deroga o riconsiderazione, ed il cui rispetto anzi deve essere centrale in qualsivoglia contesto e cultura.

2. In particolare, le mutilazioni genitali femminili: nozione e approccio a livello nazionale e sovranazionale

Una questione di fondamentale importanza nel dibattito che permea il discorso sul multiculturalismo, come sopra accennato, è sicuramente quella relativa alle mutilazioni genitali femminili, in quanto amplifica e fa emergere contraddizioni che necessitano di risoluzione.

In uno scenario internazionale segnato da potenti flussi migratori e sempre più connotato dal confronto con società che si sviluppano nel carattere del multiculturalismo e pluralismo etnico, differenti valori e pratiche culturalmente ispirate si incontrano/scontrano generando talvolta un clima di tensione nel paese di immigrazione. Le mutilazioni femminili (note come *female genital cutting* o *female circumcision*) rappresentano in quest'ottica un esempio eclatante delle difficoltà che gli ordinamenti occidentali si sono trovati e si trovano quotidianamente ad affrontare.

Consistenti in una pratica dalle radici antichissime⁹, che si estrinseca nella modificazione biologica dell'apparato genitale di giovani donne o bambine, portando alla rimozione parziale o totale dei genitali esterni o ad altri interventi dannosi sugli organi femminili, le mutilazioni genitali femminili, o MGF¹⁰, sono comunemente classificate in tre macrocategorie: la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione¹¹.

⁸ Ancora, C. De Maglie, op. cit. sopra e F. Basile, op. cit. nota 2.

⁹ Pur non essendovi certezza delle origini di tale pratica alcuni autori le ricondurrebbero addirittura all'antica civiltà egizia. Vedi A. Morrone, P. Vulpiani, *Corpi e Simboli: immigrazione, sessualità e mutilazioni genitali femminili in Europa*, Armando Editore, Roma, 2004, p. 130.

¹⁰ World Health Organization, 1995: "*Female genital mutilation comprises all procedures involving partial or total removal of the external female genitalia or other injury to the female genital organs for non-medical reasons. it has no health benefits and harms girls and women in many ways*".

¹¹ Delle tre tipologie la più invasiva ed anche potenzialmente rischiosa per la vita della donna è l'infibulazione (nota anche come *infibulazione faraonica*), implicando la totale o parziale rimozione del clitoride, *labia minora* e in alcuni casi *labia maiora* (labbra della vagina), che vengono poi cucite assieme al fine di creare un apparato liscio e piatto con un solo orifizio, di dimensioni estremamente limitate, per consentire il passaggio dell'urina e, idealmente, garantire maggior piacere sessuale all'uomo.

Sui vari tipi di MGF: L. Tranquilli, L. Gentilucci, e S. Talebi Chahvar, "Le mutilazioni genitali femminili. Analisi delle implicazioni culturali e commento alla 'Legge Consolo'", in *Giornale italiano di ostetricia e ginecologia*, XXXI, 6/7, giugno 2009, p. 287; S. Johnsdotter, B. Essén, "Cultural change after migration: Circumcision of girls in Western migrant communities", in *Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology*, 32, 2016, p. 16; A. Kaplan, B. Cham, Njie Lamin A., A. Seixas, S. Blanco, and M. Utzet, "Female Genital Mutilation/Cutting: The Secret World of Women as Seen by Men", in *Obstetrics and Gynecology International*, vol. 2013, June 2013, p. 3.

Tali pratiche sono particolarmente diffuse in 28 paesi africani in particolare, principalmente fra gruppi di religione islamica e talvolta all'interno di comunità ebraiche, ma sono largamente presenti anche nella penisola arabica, in Malaysia, India e Indonesia, Sud America, e da tempi più recenti anche in Europa, Australia e Nord America, dove vengono praticate all'interno delle comunità immigrate¹².

Le ragioni che stanno alla base della diffusione di tali pratiche, in nessun caso ispirate a necessità di tipo terapeutico¹³, possono essere di carattere sociale, religioso, o sessuale. Le MGF sono, infatti, investite di un forte significato simbolico: in alcune comunità, esse costituiscono il segno di una definita identità culturale e l'appartenenza a un determinato gruppo sociale; in altre, invece, sono il fulcro di un vero e proprio rituale di iniziazione alla vita adulta o matrimoniale. In entrambi i casi, esse rappresentano l'affermazione di un potere - tipico delle società patriarcali - di controllo e limitazione della libertà sessuale della donna, col fine di custodirne e preservarne la "purezza" - intesa quale verginità fino al matrimonio - e limitarne il desiderio sessuale a tutela di una futura fedeltà al marito (nella maggior parte dei casi un marito già predestinato al matrimonio con la donna/bambina)¹⁴.

Fra i Paesi europei maggiormente toccati dalla diffusione di queste pratiche, all'interno delle comunità immigrate, vi sono in particolare l'Italia, la Francia, il Belgio, Malta, Cipro e la Grecia. Questo è quanto emerso dagli studi e le ricerche condotte negli ultimi anni dall'*European Institute for Gender Equality* ed altri enti di ricerca nazionali e internazionali che si sono occupati della diffusione del fenomeno in Europa.

Sotto il profilo della legislazione penale, queste pratiche, in quanto offendono diritti fondamentali delle donne - dalla dignità, l'integrità fisica e morale, alla libertà sessuale - sono solennemente condannate in numerosi atti internazionali; sono penalmente rilevanti in tutti i paesi europei ed in alcuni casi costituiscono oggetto di leggi incriminatrici *ad hoc*, come nel caso dell'Italia, dove, purtuttavia, il discorso sulla penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili è ancora al centro di un fervente dibattito. Non bisogna dimenticare, peraltro, che, nonostante la ridotta efficacia della criminalizzazione in tali paesi, tale pratica oramai è riconosciuta anche all'interno di singoli stati africani¹⁵ quale grave violazione dei diritti di donne e bambine.

A livello internazionale, atti che condannano tali pratiche sono ad esempio: la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna del 1979

¹² È stato stimato dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità e dall'UNICEF nel 2016 che fra 100 e 130 milioni di donne e bambine in Africa, Medio Oriente, e Asia sono state mutilate e che altre 30 milioni sono a rischio, mentre in Europa il Parlamento Europeo ha rilevato che più di mezzo milione di donne è stato soggetto o è a rischio di subire tale pratica all'interno dell'Unione Europea. In alcuni stati, quali la Somalia, il numero di vittime di MGF corrisponde addirittura al 90% della popolazione. Da WHO, Pan American Health Organization, "Female Genital Mutilation", *Understanding and addressing violence against women*, 2012, e European Parliament, *Resolution of 24 March 2009 on combating female genital mutilation in the EU*, Res. 2008/2071.

¹³ È stato anzi dimostrato attraverso vari studi ed interrogando le vittime stesse di questi interventi che non si possono, in nessun caso, individuare finalità terapeutiche nella mutilazione e circoncisione degli organi genitali femminili. Le conseguenze di tali pratiche sono anzi da considerarsi estremamente dannose sia per l'impatto fisico sia, e talvolta soprattutto, per quello psicologico, essendo stato descritto da molte donne quale evento traumatico e fonte di eterna sofferenza. Si veda: UNHCR, *Too Much Pain: Female Genital Mutilation and Asylum in the European Union: A statistical Overview*, 2013; World Health Organization op.cit. nota 12; C. Pecorella, "Mutilazioni Genitali Femminili: la prima sentenza di condanna", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, 2011, p.862.

¹⁴ Sul significato di queste pratiche si vedano le dichiarazioni della madre di una bimba sottoposta a mutilazione clitoridea, nell'unico processo tenutosi in Italia in materia di mutilazioni genitali femminili. La donna aveva infatti sostenuto che "in Nigeria si fa così perché le donne devono accontentare il loro uomo e inoltre non devono desiderarne altri, e che coloro che non si sottopongono all'intervento non si possono sposare e vengono considerate sporche", in C. Pecorella, "Mutilazioni Genitali Femminili: la prima sentenza di condanna", p. 849. È interessante anche il fatto che in molte società patriarcali "si crede che il clitoride generi una eccitazione addizionale all'uomo, causando così un rapido epilogo del rapporto sessuale, cosa che è considerata un affronto", ed ancora "l'obiettivo è quello di ridurre l'organo a uno stretto orifizio, in modo di aumentare il piacere del maschio durante il rapporto sessuale", da L. Tranquilli, L. Gentilucci, e S. Talebi Chahvar, p. 291.

¹⁵ Le normative emanate dai singoli paesi sono consultabili sul sito www.stopfgm.org.

– che nel suo articolo 2 lettera (f) prevede che “*gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne e, a tal fine, si impegnano a prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne*”. Nello stesso senso, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne del 1993; la Convenzione di Lanzarote; la Risoluzione 67/146 di messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili del 2013; la Convenzione di Istanbul del 2014.

A livello europeo, la Risoluzione 2001/2035 del Parlamento Europeo ha condannato le MGF come delitto contro l’integrità della persona¹⁶, poi seguita da quelle del 2006, 2012 e 2014¹⁷.

Come accennato sopra, a livello nazionale occorre distinguere tra ordinamenti occidentali e paesi extra-europei.

In Europa, vi sono stati ordinamenti che hanno scelto di adottare normative e disposizioni *ad hoc* e altri stati che hanno optato per la riconduzione nell’ambito di fattispecie già presenti nel sistema penale. Parallelamente, in USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda si è optato per la prima soluzione, ovvero l’introduzione di una normativa apposita.

Nei paesi africani in cui queste pratiche sono state condannate, invece, si distingue fra stati che hanno esplicitamente qualificato le MGF come reato – la minoranza assoluta – e stati che hanno solo formalmente messo al bando tali pratiche ma che continuano a tollerarne la diffusione¹⁸.

Guardando all’Europa, la scelta di adottare una legge incriminatrice specifica è stata presa per la prima volta dalla Svezia nel 1982, poi seguita dal Regno Unito nel 1985, ed infine anche da Norvegia, Belgio, Spagna. Altri Stati europei, quali la Francia – dove, tra l’altro, si è celebrato il maggior numero di procedimenti penali per mutilazioni genitali femminili – hanno scelto di affidarsi alle ordinarie norme incriminatrici delle lesioni personali.

L’Italia, sulla scia di altri paesi membri dell’Unione Europea (*in primis* Svezia e Regno Unito), ha approvato nel 2006 la Legge n.7 recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*”, che ha introdotto nel codice penale gli articoli 583-bis e -ter¹⁹.

¹⁶ La Risoluzione del Parlamento Europeo sulle mutilazioni genitali femminili (2001/2035) afferma infatti a pag.17: “*La mutilazione degli organi genitali delle bambine e delle giovani è un trattamento disumano e degradante ai sensi dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. L’usanza di eliminare in tutto o in parte gli organi sessuali femminili radica in una concezione antiquata e totalmente iniqua della posizione che le donne devono occupare in una comunità e le pone in una posizione di inferiorità, in quanto attribuisce agli uomini una funzione di controllo sulla sessualità, l’autonomia e la vita delle donne.*” Il Regno Unito (*Prohibition of Female Circumcision Act 1985*) e la Svezia sono stati i primi ordinamenti in Europa a criminalizzare tali pratiche. Con la legge 9 gennaio 2006, n.7, l’Italia ha condannato le MGF come “violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine”.

¹⁷ Che contiene l’esplicito invito a ratificare la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa. Interventi del medesimo carattere sul piano internazionale sono stati molteplici (sia ad opera delle Nazioni Unite sia attraverso le istituzioni dell’Unione Europea – si pensi tra le altre alla Convenzione di Lanzarote, la Risoluzione 67/146 di messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili del 2013, alla Convenzione di Istanbul del 2014) e non si sono limitati ad influenzare gli stati membri ma hanno prodotto risultati anche nei paesi in cui queste pratiche sono maggiormente diffuse, attraverso l’implementazione di comitati finalizzati a promuoverne la rimozione. Tali interventi hanno, in alcuni paesi africani, condotto alla promulgazione di una legislazione penale che criminalizza in gradi diversi le MGF - tra cui emblematico è il caso del Burkina Faso nel 1996. Si veda: D. Carrillo, N. Pansini, *Migrazioni Generi Famiglie, Pratiche di escissione e dinamiche di cambiamento in alcuni contesti regionali*, Franco Angeli, Milano, 2009, p.30.

¹⁸ Sarebbero ad oggi 24 i paesi africani che hanno condannato, almeno formalmente, tali pratiche. Si veda per un approfondimento le specifiche normative adottate a livello interno presenti al sito internet stopfgm.org.

¹⁹ Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, è stato introdotto l’articolo 583 bis c.p. rubricato “*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*” che punisce al primo comma la più grave delle condotte previste da 4 a 12 anni; al secondo, la condotta meno grave di mera lesione agli organi genitali dai 3 ai 7 anni con una riduzione fino a 2/3 per lieve entità della lesione; e introduce, al terzo comma, la circostanza aggravante da cui deriva l’aumento di 1/3 fisso della pena se le pratiche sono commesse (nella prassi, molto di frequente) a danno di un minore o se il fatto è realizzato a scopo di lucro.

Prima dell'introduzione della novella, in Italia la giurisprudenza riconduceva la fattispecie nell'ambito delle lesioni dolose ex art. 582 e 583 c.p. L'unico caso giurisprudenziale, risalente al 1997, era il caso di una donna italiana separata dal marito egiziano, la quale aveva denunciato quest'ultimo per aver portato la figlia piccola in Egitto al fine di sottoporla ad un intervento di MGF. La causa si chiudeva con un patteggiamento, che qualificava l'azione come una lesione dolosa ex art. 582 c.p. Dopodiché unica altra denuncia per un caso analogo si chiudeva con un'archiviazione voluta dal p.m. perché la pratica delle MGF effettuata in quel caso si riteneva pienamente conforme alle usanze e alle leggi del paese di origine dei due genitori indagati.

La questione delle MGF in Italia assunse particolare rilevanza quando, nel 2004, ne venne proposta la medicalizzazione. In quell'anno, un ostetrico somalo che lavorava in Italia aveva infatti avanzato l'ipotesi di una regolarizzazione di queste pratiche, che potevano essere cioè realizzate da sanitari in condizioni di igiene e pulizia (a differenza di quanto invece era tipico che si verificasse²⁰), attraverso una sorta di mutilazione genitale simbolica che si sostituisse a quella ordinaria. Tale proposta non fu accolta, e spinse anzi all'adozione, nel 2006, di una normativa specifica. Si rilevò, infatti, come non potesse ammettersi in un ordinamento liberale e democratico una invasione della sfera psico-somatica della bambina che, anche solo in forma simbolica, incidesse così significativamente sulla libertà morale e fisica. È stato così configurato un titolo autonomo di reato²¹ che distingue le pratiche di mutilazione genitale da meri fatti di lesione personale, alla luce di un'indiscutibile maggiore gravità sul piano delle conseguenze per la vittima²².

La risposta offerta dal legislatore penale sembra essere, quindi, la più adeguata²³ anche in considerazione delle richieste urgenti delle vittime stesse²⁴.

Ciononostante, dopo l'introduzione della l. n 7/2006, vi è stata una sola condanna per MGF in relazione ad un caso del 2010²⁵, che vedeva imputati i genitori di una bambina di pochi giorni e

Più specificamente, si parla di pena della reclusione da 4 a 12 anni per chiunque cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili – intendendosi per tali le tre macrocategorie indicate dall'OMS come tipologie di MGF principali: la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione, oltre a qualsiasi altra pratica in grado di provocare i medesimi effetti.

Al secondo comma, invece, si prevede un delitto di lesione degli organi genitali femminili, intendendosi per lesione qualsiasi atto volto a menomare le funzioni sessuali della donna da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Si tratta dunque di quelle pratiche che non integrano propriamente delle mutilazioni. In quest'ultimo caso la disposizione richiede anche che vi sia il dolo specifico, ovvero la volontà di menomare le funzioni sessuali della bambina o della donna, cosa che risulta particolarmente complessa da provare in sede processuale. Infatti, la maggior parte delle volte queste pratiche sono realizzate con lo scopo sì di limitare e controllare il desiderio sessuale della donna e la sua libertà di scelta, ma in ultima istanza soprattutto per permettere che la figlia sia accettata nella comunità di provenienza, e sia pertanto riconosciuta come appartenente a un gruppo etnico e sociale specifico.

Al terzo comma sono poi previste due aggravanti: il caso in cui il fatto sia commesso a danno di un minore, nella prassi assai frequente; ed il caso in cui sia commesso con scopo di lucro.

È stata poi introdotta con l. 172/2010 di ratifica della Convenzione di Lanzarote una nuova pena accessoria, prevista sempre al comma 3 della disposizione, che sancisce la perdita della potestà genitoriale e l'interdizione da qualsiasi ufficio di tutela, curatela o amministrazione di sostegno per il caso in cui la violenza sia commessa da un genitore o tutore.

²⁰ Esse sono solitamente effettuate con mezzi di fortuna e in condizioni di igiene precaria – cosa che provoca ulteriori danni fisici alle bambine che vi sono sottoposte.

²¹ Parlamento italiano, Legge 9 gennaio 2006, n. 7: “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, *Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 gennaio 2006*. Per ulteriori accenni all'evoluzione normativa in Italia si veda C. Barbieri, A. Luzzago, “Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili fra cultura, sessualità e distruttività”, in *Rassegna italiana di criminologia*, V, 2011, p. 23.

²² Per completare il quadro normativo, all'articolo 583 ter è stata poi prevista una pena accessoria per gli esercenti una professione sanitaria che si siano resi responsabili di tale reato, e l'introduzione di una sanzione amministrativa al 25 quater del d.lgs. 231/2001 avverso quelle cliniche o strutture ospedaliere in cui siano state tenute tali condotte.

²³ Sul tema si veda: C. Pecorella, “La controversa interpretazione del dolo specifico del reato di lesioni agli organi genitali femminili (art. 583-bis, comma 2, c.p.)”, *Rivista professionale di scienze giuridiche e sociali*, 2013.

²⁴ Vedi anche C. Pecorella, “Mutilazioni Genitali Femminili: la prima sentenza di condanna”, p. 859.

²⁵ Tribunale di Verona — Sez. penale 14 aprile 2010.

un'ostetrica nigeriana che nel proprio paese di origine aveva praticato numerosi interventi su bambine e neonate²⁶.

La nuova disposizione sembra essere dunque poco efficace in termini di applicazione nella realtà; anzi, essa è stata oggetto di numerose critiche. Anzitutto, molti si sono scagliati contro la circostanza aggravante prevista per il caso in cui il fatto sia stato commesso ai danni di un minore. La contestazione verte sul fatto che il caso classico è proprio quello della bambina soggetta a tali pratiche quando ancora in tenera età e, pertanto, l'aumento di pena risulterebbe eccessivamente afflittivo.

Inoltre, con legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote²⁷, è stata prevista la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale e l'interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, curatela ed amministrazione di sostegno, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore. Secondo i critici, questa previsione tenderebbe a punire eccessivamente i genitori e rischierebbe di lasciare le bambine vittime di questo reato prive di figure di riferimento importanti sin dall'infanzia.

Altra critica ricorrente è che, introducendo questa legge, il legislatore abbia voluto affermare con la forza la superiorità della cultura autoctona su quelle di importazione, essendo già presente nel nostro ordinamento una fattispecie tipica cui si poteva ricondurre il fenomeno: le lesioni personali.

Inoltre, il secondo comma della norma richiede la verifica di un dolo specifico (consistente nella volontà specifica di menomare le funzioni sessuali della vittima), che nella prassi risulta particolarmente difficile da provare.

L'incriminazione, si dice, non è in grado di contenere il fenomeno ma ne impone la clandestinità e determina il rischio che si fomenti l'ostracismo e l'espulsione della donna non mutilata dalla propria comunità²⁸.

In risposta a tali critiche, è opportuno sottolineare che si tratta di vere e proprie mutilazioni. La qualificazione come mere lesioni personali non ne coglie il reale disvalore. È innegabile che si tratti di una pratica mortificante della libertà femminile, limitatrice della signoria della donna sul proprio corpo, sulla propria integrità e sulla funzione riproduttiva. La legge che ha introdotto la fattispecie di pratiche di mutilazione genitale femminile in Italia ha dunque chiaramente anche un significato simbolico, di intimidazione e di orientamento culturale, ma ciò è dovuto all'intrinseca gravità di tali forme di mutilazione e all'evidente incompatibilità con un ordinamento che si fonda, presumibilmente, sui valori della libertà e dell'uguaglianza.

Resta il fatto che la sanzione prevista potrebbe risultare sproporzionata per eccesso rispetto al grado di colpevolezza proprio dei soggetti attivi del reato – in particolare dei genitori della vittima – e fallisce laddove richiede la dimostrazione del dolo specifico al secondo comma, relativo alla volontà di menomare le funzioni sessuali della bambina o della ragazza. Quest'ultimo è effettivamente estremamente difficile da provare in sede processuale, essendo gli scopi di queste pratiche di preservare la verginità ai fini di garantire l'accettazione nel gruppo sociale di appartenenza.

Ciononostante, ciò che dovrebbe tutt'al più preoccupare è che, nonostante tutti i dibattiti e i provvedimenti in materia, la pratica rimane ancora fortemente radicata anche negli ordinamenti occidentali²⁹. Sembra esservi stata una relativa riluttanza a denunciare o a perseguire queste pratiche,

²⁶ Quest'ultima veniva condannata ad una pena più severa rispetto ai genitori della bambina, i quali si vedevano applicare una pena di 8 mesi sospesa, all'esito di un bilanciamento di circostanze attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti.

²⁷ Con l'adesione degli stati membri alla Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori dallo sfruttamento e l'abuso sessuale, molti stati hanno interpretato che da questa discendesse un obbligo di introdurre la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

²⁸ Vedi op. cit. in nota 2 e 3.

²⁹ Secondo le stime più recenti, in Italia tra le 60 e le 80 mila donne con più di 15 anni sono state soggette a MGF (Ortensi L., Farina P., Leye E., *Female genital mutilation/cutting in Italy: an enhanced estimation for first generation migrant women based on 2016 survey data*, BMC public health, 2018).

tant'è che i procedimenti giudiziari promossi finora ammontano complessivamente a meno di cinquanta in tutta Europa³⁰.

Bibliografia

- BARBIERI C., LUZZAGO A., “Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili fra cultura, sessualità e distruttività”, in *Rassegna italiana di criminologia*, V, 2011.
- BASILE F., *Immigrazione e reati culturalmente motivati: il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, Giuffré editore, 2010.
- BASILE F., “La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, in *Dir. pen. proc.*, 2006.
- BASILE F., “Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)” in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2011.
- CARRILLO D., PANSINI N., *Migrazioni Generi Famiglie, Pratiche di escissione e dinamiche di cambiamento in alcuni contesti regionali*, Franco Angeli, Milano, 2009.
- DE MAGLIE C., *I reati culturalmente motivati: ideologie e modelli penali*, Pisa, ETS, 2010.
- DIAS D., GERRY F. & BURRAGE H., “10 reasons why our FGM law has failed – and 10 ways to improve it”, in *The Guardian*, 2014.
- EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY, *Current situation of female genital mutilation in Italy*, 2017.
- EUROPEAN PARLIAMENT, *Resolution on female genital mutilations (2001/2035) and Resolution of 24 March 2009 on combating female genital mutilation in the EU (2008/2071)*, www.europarl.europa.eu.
- FORNASARI G., “Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo: premesse per un discorso giuspenalistico”, in A. Bernardi, B. Pastore, N. Pugiotto (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto, oggi*, Milano, 2008.
- JOHNSDOTTER S., ESSÉN B., “Cultural change after migration: Circumcision of girls in Western migrant communities”, in *Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology*, 32, 2016, 15-25.
- JOHNSDOTTER S., MESTRE R. M., “Female Genital Mutilation in Europe: Public discourse versus empirical evidence”, in *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 2017, 14-23.
- KAPLAN, B. CHAM, NJIE LAMIN A., SEIXAS A., BLANCO S., AND UTZET M., “Female Genital Mutilation/Cutting: The Secret World of Women as Seen by Men”, in *Obstetrics and Gynecology International*, vol. 2013, June 2013, p. 3.
- MIAZZI L., “Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili, ovvero: dai reati culturali ai reati coloniali”, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, XII, 3-2010.
- MESPLÉ-SOMPS S., “Migration and female genital mutilation: Can migrants help change the social norm?”, in *IZA World of Labour*, 282, 2016.
- MORRONE A., VULPIANI P., *Corpi e Simboli: immigrazione, sessualità e mutilazioni genitali femminili in Europa*, Armando Editore, Roma, 2004.
- ORTENSI L., FARINA P., LEYE E., *Female genital mutilation/cutting in Italy: an enhanced estimation for first generation migrant women based on 2016 survey data*, *BMC public health*, 18:1, 2018.

³⁰ Si veda S. Johnsdotter, R.M. Mestre, “Female Genital Mutilation in Europe: Public discourse versus empirical evidence”, *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 2017, p. 17. Nell’articolo si discute della carenza di procedimenti penali in Europa sul tema delle MGF, rilevando che “fewer than fifty FGM criminal court cases exist, and a majority took place in France [...]; at least one relatively recent FGM case has taken place in Denmark, France, Italy and the UK”.

Esemplare in questo senso è il Regno Unito, dove uno degli aspetti più problematici risulta essere proprio la difficoltà delle ragazze di denunciare i propri genitori e la paura di queste di una possibile perdita del proprio gruppo familiare e sociale. Sul tema si veda l’articolo pubblicato sul “The Guardian” da D. Dias, F. Gerry, and H. Burrage, *10 reasons why our FGM law has failed – and 10 ways to improve it*, Feb. 2014.

PARLAMENTO ITALIANO, Legge 9 gennaio 2006, n. 7: “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, *Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 gennaio 2006*.

PECORELLA C., “La controversa interpretazione del dolo specifico del reato di lesioni agli organi genitali femminili (art. 583-bis, comma 2, c.p.)”, in *Rivista professionale di scienze giuridiche e sociali*, n. 196, 2013.

PECORELLA C., “Mutilazioni Genitali Femminili: la prima sentenza di condanna”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, 2011.

TRANQUILLI L., GENTILUCCI L., AND TALEBI S., “Le mutilazioni genitali femminili. Analisi delle implicazioni culturali e commento alla ‘Legge Consolo’”, in *Giornale italiano di ostetricia e ginecologia*, XXXI, 2009, 287-292.

WHO, PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, “Female Genital Mutilation”, in *Understanding and addressing violence against women*, 2012.

UNCHR, *Too Much Pain: Female Genital Mutilation and Asylum in the European Union: A statistical Overview*, 2013.